CAMERA DEI DEPUTATI N. 1702

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCAME, LABRIOLA, DI VAGNO

Presentata il 19 agosto 1977

Criteri di base per le scelte delle massime cariche militari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le scelte delle personalità destinate a ricoprire i più alti incarichi nelle organizzazioni militari sono un fatto di rimarchevole interesse politico, perché tali decisioni sono estremamente connesse ed interferiscono con la politica che il Paese intende seguire.

Non si può dire che nel passato, più o meno prossimo, gli uomini posti ai vertici militari abbiano riscosso unanimità di plausi e consensi; conseguentemente non si può affermare che le scelte operate in sede governativa per la designazione di quegli uomini siano state del tutto oculate o rispondenti a criteri obiettivi ed adamantini.

In realtà, lo scandalo *Lockheed*, i rapporti del SID con gli imputati della strage di piazza Fontana, la vicenda delle deviazioni del SIFAR, hanno portato alla ribalta alcuni generali ed ammiragli, ex capi di stato maggiore della difesa, dell'esercito e dell'aeronautica, sul comportamento dei quali sono state avanzate riserve ed osservazioni.

Insomma si è avuta l'impressione, se non la certezza, almeno in certi casi, che si poteva scegliere di meglio. Il Governo ha agito con risultati quanto meno opinabili ed il Parlamento è stato a guardare. Ora se è indubbio che al Governo, quale titolare del potere esecutivo, competono le decisioni di ordine amministrativo, è altrettanto certo che al Parlamento, come organo legislativo supremo della democrazia a regime parlamentare, spetta il compito di contribuire a determinare le direttive della politica generale e di settore.

Nella specie, poiché le scelte delle massime cariche militari condizionano in una certa misura le decisioni di politica militare, il Parlamento è chiamato a stabilire dei criteri di massima, che, fissando delle norme certe, precludano, da una parte, il ripetersi di quei comportamenti riprovevoli che hanno fatto cronaca negli ultimi anni e, dall'altra parte, favoriscano l'attuazione di quel processo di ristrutturazione democratica delle forze armate, la cui necessità viene adesso generalmente riconosciuta.

La presente proposta di legge intende fissare, in maniera precisa e senza ambiguità, i criteri con i quali il Governo dovrà

procedere alle individuazioni delle persone da porre ai vertici delle organizzazioni militari del Paese. Molti potrebbero essere gli elementi utili per una selezione ponderata e valida. Ci pare però opportuno indicare solo i più importanti e quelli che, adottati in passato, appaiono fuorvianti o scarsamente applicabili.

Di certo banale e per alcuni aspetti non appropriata è la grande considerazione che ha sempre avuto l'età dei candidati o meglio la distanza dal collocamento in ausiliaria. Nelle nostre forze armate, per tradizione, le massime cariche sono state appannaggio dei più anziani. L'idea che un incarico di prestigio, ad esempio Capo di stato maggiore di forza armata possa essere ricoperta da una persona che non si trovi al massimo dell'anzianità (e che quindi dopo una certa permanenza nell'incarico rientri nei ranghi), non sembra accettabile. Resta allora da scegliere tra i più anziani in carriera: ma, se il migliore o il più adatto è ancora « relativamente giovane » ? Forse il capo di un complesso industriale viene scelto fra coloro che stanno per lasciare l'impresa ?

Molto significativo è il criterio del valore in guerra (a quali e quante campagne ha preso parte ? Ha avuto avanzamenti per merito di guerra ? Decorazioni ?) anche se tale criterio non ha sempre dato i risultati voluti soprattutto nel campo gestionale e organizzativo del tempo di pace. Comunque oggi, ad oltre 30 anni dall'ultima guerra, il criterio diventa (e in modo ancor più accentuato diverrà in futuro) poco applicabile perché, via via, nelle carriere dei candidati sarà sempre più difficile reperire episodi combattentistici.

Di grande rilievo invece è il criterio del senso di democraticità che deve ispirare il comportamento e la vita in genere di chi deve salire al vertice di una organizzazione militare. La accertata estraneità dei candidati a vicende connesse a trame eversive, la democraticità professata ed il rispetto incondizionato della Costituzione, mai compromesso da atti di inequivocabile significato contrario, sono aspetti da tenere presenti sin dal primo momento. Non bisogna dimenticare che anche di recente, proprio in nome di considerazioni di questa natura, il Ministro della difesa è intervenuto per modificare la graduatoria della scelta dei più elevati gradi nell'Arma dei carabinieri. Questi concetti sono espressi nel primo comma dell'articolo 1 di questa proposta di legge che si compone solo di due articoli.

Nell'articolo 1 sono elencati altri tre criteri ritenuti fondamentali nella scelta dei candidati: la esperienza interforze, il livello culturale, un prestigio ed una credibilità indiscussi. Se si vuole concretamente parlare di « difesa integrata » del Paese occorre tenere presente l'esigenza che le massime cariche militari posseggano un atteggiamento mentale tale da consentire loro il superamento di posizioni particolaristiche di Forza armata e occorre a questo fine che esse abbiano avuto nella loro carriera una proficua esperienza interforze o quanto meno di problemi interforze in cui abbiano dimostrato di saper ricoprire soddisfacentemente incarichi di gestione di problemi globali interessanti le tre armi.

Se poi si chiede alle Forze armate di non essere più un corpo chiuso come in passato, ma di inserirsi in sempre maggior misura nella società, di assumere addirittura una funzione trainante, innovativa, anziché farsi custodi di tradizioni superate, occorre chiedersi soprattutto, a proposito degli ufficiali destinati a ricoprire incarichi di vertice, quale carica innovativa hanno dimostrato di possedere, quale creatività; come hanno contribuito all'inserimento nella società dell'istituto militare, quindi, che contributo culturale hanno fornito nella loro carriera sia con l'attività pratica che con la produzione del pensiero: titoli accademici, militari e civili; pubblicazioni, eccetera. Infine, un criterio, forse il più importante, è quello della « credibilità » e del prestigio che poggi la designazione su una larga base di consensi. In altri termini è necessario verificare il prestigio di cui il candidato gode, sia all'interno della organizzazione in linea ascendente e discendente, sia all'esterno di essa, indipendentemente dalle « note caratteristiche ufficiali ».

L'articolo 2 delega il Governo ad emanare norme per l'esatta applicazione di quanto disposto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Onorevoli Colleghi ! L'esigenza di definire con precisione criteri e principi direttivi, che il Governo deve assicurare nella designazione di così delicati ed importanti incarichi, non solo scaturisce dalla realtà, ma è stato sottolineato anche nei dibattiti svoltisi nella VII Commissione. Per questo auspichiamo una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali generali e ammiragli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica designati alle maggiori cariche nazionali o internazionali, oltre a rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dovranno:

a) offrire garanzia assoluta che, tra le qualità previste dalla suindicata legge, sia preminente ed indubbio il sentimento ed il comportamento democratico, mai compromesso in ogni incarico di pace e di guerra con atti di inequivocabile significato contrario;

b) aver acquisito, presso gli organi centrali e periferici, nazionali integrati o internazionali, quella effettiva esperienza di problemi interforze che permetta un impiego coordinato di Forze armate diverse o consenta di superare la visione settoriale di Forza armata;

c) possedere un particolarmente elevato livello culturale testimoniato, sia da incarichi che abbiano inserito l'ufficiale nel processo di concentrazione e di elaborazione della dottrina e della normativa professionale, sia da una personale produzione di pensiero quale può risultare da cariche ricoperte presso stati maggiori nazionali o internazionali, nonché da scritti, pubblicazioni e da titoli accademici;

d) riunire nella propria persona e in altissima misura (su un piano direttivo, tecnico ed umano) quelle componenti caratteristiche atte a determinare prestigio e credibilità indiscussi, sia all'interno dell'organizzazione militare – in linea ascendente e discendente, in tutti i gradi delle Forze armate con particolare riguardo a quella di appartenenza – sia all'esterno, nel contesto sociale in cui sono inseriti Esercito, Marina ed Aeronautica.

ART. 2.

Il Governo è delegato ad emanare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente, sentito il parere di una Commissione composta di dieci deputati e dieci senatori, norme aventi valore di legge tendenti a definire – sul piano tecnico funzionale – modalità e termini di valutazione di quanto indicato nel precedente articolo 1.